

CAMERA DEI DEPUTATI N. 4265

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato CAVERI

Presentata l'11 ottobre 1989

Istituzione della « Lotteria della Valle d'Aosta »

ONOREVOLI COLLEGHI! — La Valle d'Aosta sta realizzando in questi anni notevoli sforzi in favore del turismo e della conservazione del territorio. In questi settori la regione autonoma sta investendo molte risorse e molte altre saranno necessarie, negli anni a venire, anche in considerazione della avanzata candidatura per ospitare le Olimpiadi invernali del 1998.

Questa la ragione per ricercare i benefici economici che possono derivare dalla valorizzazione di quella che può essere considerata la più caratteristica fra le manifestazioni che si tengono annualmente nella piccola regione alpina, la cosiddetta « Batailles des reines ». Si tratta

di uno scontro incruento fra bovine, ormai organizzato in un vero e proprio campionato regionale, che tiene le proprie eliminatorie, fra la primavera e l'estate, nelle principali località della Valle. La manifestazione culmina alla fine di ottobre con una finale che si svolge nei pressi di Aosta, alla quale partecipano un gran numero di valdostani e parecchi turisti. La « bataille » si presta perfettamente ad un meccanismo di lotteria. Oltretutto, la Valle d'Aosta è una delle regioni d'Italia nelle quali non si è mai organizzata una lotteria nazionale che, vista la posizione strategica della regione autonoma, potrebbe avere una notevole eco anche nelle vicine Francia e Svizzera.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. È autorizzata l'effettuazione della « Lotteria della Valle d'Aosta » collegata con la finale della manifestazione della « Batailles des reines » che si svolge annualmente nella regione autonoma.

2. Salvo quanto disposto nel comma 3, alla « Lotteria della Valle d'Aosta » si applicano le disposizioni della legge 4 agosto 1955, n. 722.

3. Gli utili della lotteria sono devoluti alla regione Valle d'Aosta, che li destina al finanziamento di iniziative intese alla conservazione del territorio, al potenziamento di impianti e servizi di interesse turistico, alla promozione di manifestazioni culturali e di richiamo turistico.

ART. 2.

1. I biglietti della « Lotteria della Valle d'Aosta » possono venire venduti anche all'estero, conformemente alle norme vigenti nei singoli Stati.

2. L'Istituto nazionale per il commercio estero (ICE), l'Ente nazionale italiano per il turismo (ENIT), e altri organismi italiani operanti all'estero sono autorizzati, d'intesa con il Ministero delle finanze, a distribuire all'estero i biglietti della « Lotteria della Valle d'Aosta ».

ART. 3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.